



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

N	Trasmessa al Comitato di Controllo il _____
S	Immediatamente Eseguita

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 10-04-2013

Sessione Ordinaria

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEL GPL DA RISCALDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - AGGIORNAMENTO

L'anno **duemilatredici** addì **dieci** del mese di **aprile** alle ore **21:05**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati a domicilio dei signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dr. **CESCON IVANO**.

Risultano presenti:

FAVERO MARZIO	P	MARCON LUDOVICA	P
MARTIN DANIELE	P	PINTO BENEDETTO	P
BOLZAN ENRICO	P	LATTANZIO LAZZARO	P
BORTOLETTO MARIA	P	ROMEO ANTONIO	P
MARTIGNAGO ADRIANO	A	SERNAGIOTTO GLORIA	P
BARATTO VOGLIANO BARBARA	P	DE BORTOLI LUCIO	P
TOALDO MICHELE	A	ANDOLFATO FRANCO	P
ZANELLA SERGIO	P	MENEGON NICOLETTA	P

(P)resenti n. **14** e (A)ssenti n. **2**

Risultano presenti e rispettivamente assenti gli Assessori:

SEVERIN ELZO	A
BOSCARO ALDA	P
REBELLATO RENATO	P
TAPPARI MARCO	P
BORDIN ADALBERTO	P

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 49 e 151-4° comma-, D. Lgs. 267/2000, il Signor **SERNAGIOTTO GLORIA** nella veste di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

BORTOLETTO MARIA
LATTANZIO LAZZARO
ANDOLFATO FRANCO

invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono presenti il Sindaco e n. 14 (quattordici) consiglieri: Martin, Bortoletto, Baratto Vogliano, Toaldo, Zanella, Marcon, Bolzan, Lattanzio, Romeo, Sernagiotto, De Bortoli, Andolfato, Menegon, Dal Zotto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DISPOSIZIONI DI LEGGE:

- articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- articolo 4, comma 2 del decreto legge 20 settembre 2000, n. 286 (convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354);
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412;

ATTI PRECEDENTI:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.04.2001, e successive delibere consiliari di aggiornamento n.40 del 04.03.2002, n.26 del 25.02.2004, n.102 del 27.09.2007, n.104 del 30.09.2008, n.77 del 25.09.2009 e n. 23 del 31.03.2010, n. 78 del 29.09.2011, n. 54 del 26.09.2012;

ATTI ALLEGATI:

- Allegato A - "Aggiornamento della Planimetria delle zone del territorio comunale metanizzate e non, ai sensi per gli effetti dell'art.8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni";
- Allegato B - "Elenco vie e numeri civici dei fabbricati ricadenti nelle zone non metanizzate";

PREMESSO CHE

- l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento nei Comuni non metanizzati ricompresi della zona climatica "E" così come definita dal D.P.R. 412/93 ed individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
- il beneficio è altresì applicabile, ai sensi di quanto precisato dall'articolo 4, comma 2 del decreto legge 20 settembre 2000, n. 286 (convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354), alle frazioni non metanizzate di Comuni metanizzati, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consiliare, ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
- negli anni successivi, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno operato l'estensione del beneficio sul prezzo di vendita di gasolio e GPL da riscaldamento i alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";
- la Legge Finanziaria per l'anno 2010, ed il decreto legge "Milleproroghe" approvato alla fine del 2009 (DL 194/09), non hanno operato l'estensione dei benefici a tutte le frazioni non metanizzate, compreso quindi il centro abitato ove ha sede la casa comunale, limitandola alle sole zone non metanizzate situate fuori dal centro abitato;

VISTO che la legge Finanziaria 2013, analogamente alla Finanziaria 2012 - 2011 e 2010, non ha prorogato le disposizioni in materia concernenti le agevolazioni per l'acquisto di Gpl e combustibile da riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

VISTO il D.P.R. 412/1993 che individua i Comuni ricadenti nella zona climatica "E", ed accertato che il Comune di Montebelluna ricade in tale zona climatica;

RICHIAMATA la determinazione del 23.01.2001 dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata nella G.U. n. 24 del 30.01.2001, nella quale viene precisato che l'agevolazione spetta alla frazione di Comune della zona climatica "E" riconosciuta non metanizzata con delibera di Consiglio, appartenente a comuni metanizzati e situata al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

RICHIAMATA la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 12.04.2010 prot. n. 41017 con la quale viene precisato che la mancata proroga si riferisce soltanto alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica ancorché nelle stesse sia ubicata la sede municipale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 30.01.2006, con la quale è stata approvata la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 43 del 23.04.2001 il Comune di Montebelluna ha individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 - comma 4 - sub 4, della Legge 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone non metanizzate del Comune di Montebelluna, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas, stabilendo di considerare le aree del territorio comunale poste oltre 50 ml di distanza dalla rete quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali previsti dall'art. 12 della legge n. 488/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con la puntualizzazione che tale beneficio può essere applicato anche agli edifici posti a distanza inferiore, qualora sia dimostrata la presenza di motivi tecnico-economici che di fatto non rendono possibile l'allaccio, e questo sia debitamente accertato, e che la stessa deliberazione è stata comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

RICHIAMATE le successive delibere consiliari di aggiornamento n.40 del 04.03.2002, n.26 del 25.02.2004, n.102 del 27.09.2007, n.104 del 30.09.2008, n.77 del 25.09.2009 e n. 23 del 31.03.2010 e n. 78 del 29.09.2011 e n. 54 del 26.09.2012;

RITENUTO pertanto di aggiornare la planimetria delle zone del territorio comunale metanizzate e non, ai sensi per gli effetti dell'art.8 comma 10 lett. C) della legge n.448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto in particolare della metanizzazione della frazione di Busta, sono stati posati circa mt. 2.000 di tubazioni, prevedendo in particolare di indicare:

- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- le condutture del gas metano, e le aree potenzialmente soggette a beneficio (sono esclusi i fabbricati che distano meno di 50 mt. dalla linea del gas esistente), con la precisazione che sono fatti salvi i casi limitati che, per motivi tecnico-economici, non possono di fatto essere allacciati alla rete gas metano cittadina;

VISTE:

- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 31.12.2009 "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010", all'ultimo capoverso indica: in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell' art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "...porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"
- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 15.01.2010 "Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. Precisazioni sulle modalità per la concessione

dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010"; la quale in particolare ha stabilito che resta salva l'applicazione del beneficio alle porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono la case sparse;

DATO ATTO del parere favorevole della II Commissione Consiliare espresso nella seduta del 27 marzo 2013 come segue:

presenti favorevoli: Andolfato Franco, Baratto Vogliano Barbara, Pinto Benedetto, Sernagiotto Gloria, De Bortoli Lucio, è presente alla Commissione Toaldo Michele con delega Martin Daniele;

assenti: Martin Daniele

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n°267/2000, il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio;

Con discussione verbalizzata a parte;

Con voti, palesemente resi:

presenti	n. 15
astenuti	n. 0
votanti	n. 15
maggioranza richiesta	n. 8
favorevoli	n. 15
contrari	n. 0

DELIBERA

1. **di approvare:**

a) l'Allegato "A" contenente l'aggiornamento della planimetria relativa al beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento di cui all'art. 8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, allegato sub "A" all'originale della presente deliberazione, in scala 1:10.000, indicante:

- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- le zone metanizzate, poste all'interno ed all'esterno del centro abitato ove a sede la casa comunale;
- le zone non metanizzate, poste all'interno del centro abitato ove a sede la casa comunale;
- le zone non metanizzate, poste all'esterno del centro abitato ove a sede la casa comunale;

b) l'Allegato "B" contenente l'elenco delle vie e numeri civici dei fabbricati ricadenti nelle zone non metanizzate;

precisando che in ipotesi di contrasto prevale l'Allegato "A" Planimetria delle zone del territorio comunale metanizzate e non";

2. **di confermare** che per zone non metanizzate del Comune di Montebelluna ai fini della normativa sopra citata, si stabilisce di considerare le aree poste oltre 50 ml di distanza dalla rete, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas;

3. **di confermare** che il beneficio previsto dalla normativa sopra citata potrà comunque essere concesso nelle zone metanizzate ai casi "limitati" che per motivi tecnico-economici non possono essere di fatto allacciabili alla rete cittadina del gas metano, alle seguenti condizioni:

- che sia rilasciata dalla società che gestisce la rete cittadina del gas (al momento attuale la società Italgas S.p.A.) attestazione circa l'impossibilità tecnica di allaccio alla predetta rete del gas e che la citata attestazione rilasciata dalla società Italgas S.p.A. sia conservata a cura dell'interessato per essere esibita in sede di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
- in alternativa, che sia accertato che un eventuale allaccio risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al costo ordinario di un allaccio medio e che il preventivo-attestazione rilasciato dalla società Italgas S.p.A. sia conservato a cura dell'interessato per essere esibita in sede di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;

4. **di comunicare** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato.

DELIBERA ALTRESI',

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

presenti	n. 15
astenuti	n. 0
votanti	n. 15
maggioranza richiesta	n. 9
favorevoli	n. 15
contrari	n. 0

PARERE TECNICO (art. 49 D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto:

non comporta aumento o diminuzione di entrata

non comporta prenotazione/impegno di spesa

non concerne gestione del patrimonio

ALLEGATI SÌ

NO

Data 28/03/2013

IL DIRIGENTE

BONAVENTURA ROBERTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE CONTABILE (art. 49 d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi:

IMPEGNO

N

PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)

ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

CAPITOLO PEG:

Data

IL DIRIGENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to SERNAGIOTTO GLORIA

Il Segretario Generale
F.to Dr. CESCO IVANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio al numero 764 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montebelluna lì, 24-04-2013

Visto: il Messo comunale

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CESCO IVANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il:

06-05-2013 ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/00 con la pubblicazione all'albo pretorio;

a seguito _____

Montebelluna lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CESCO IVANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Montebelluna lì,

L'impiegato incaricato